



Ordinanza n. 216 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 23 settembre 2021, deposito del 18 novembre 2021
comunicato stampa del [18 novembre 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 194 del 2020](#)

parole chiave:

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE) – DIRITTO ALLA SALUTE – DIRITTI
FONDAMENTALI – DETENZIONE IN CARCERE – RINVIO PREGIUDIZIALE – CORTE
DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

disposizioni impugnate:

- artt. 18 e 18-*bis* della [legge 22 aprile 2005, n. 69](#).

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 32 e 111, secondo comma, della [Costituzione](#).

dispositivo:

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 18 e 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, con cui l'Italia ha dato attuazione alla disciplina sul **mandato d'arresto europeo (MAE)**. In particolare, tali articoli disciplinano, rispettivamente, **i motivi di rifiuto obbligatorio e facoltativo della consegna di una persona**, richiesta da un altro Stato membro dell'Unione europea, per esercitare un'azione giudiziaria in materia penale o eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale. Secondo il giudice rimettente (la sez. quinta penale della Corte d'appello di Milano), tali disposizioni risulterebbero in contrasto con la Costituzione, **nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta»**.

La mancanza di simili ipotesi, infatti, lederebbe anzitutto il diritto alla salute dell'interessato, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost. Inoltre, in violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in tema di estradizione, che può essere negata «se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta» (art. 705, secondo comma, lett. *c-bis*). Infine, la disciplina censurata violerebbe anche il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., poiché l'impossibilità di rifiutare la consegna nell'ipotesi sopra indicata determinerebbe una stasi processuale

per un tempo indefinito, che potrebbe evitarsi qualora al giudice italiano fosse consentito concludere il procedimento con il rifiuto.

Preliminarmente la Corte osserva come **le questioni non riguardino soltanto la compatibilità delle disposizioni impugnate con la Costituzione italiana, ma coinvolgano altresì l'interpretazione del diritto dell'UE**, in particolare della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, di cui la l. n. 69 del 2005 costituisce attuazione. Ciò, specie ove si consideri che anche la disciplina europea sui motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi della consegna non include espressamente l'ipotesi della situazione di grave pericolo per la salute dell'interessato derivante dalla consegna stessa.

Proprio l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI consente, anzitutto, di escludere che il grave danno alla salute dell'interessato possa essere scongiurato tramite la **procedura di sospensione della consegna** (prevista dall'art. 23, terzo comma, della l. n. 69 del 2005), come invece sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato. La disciplina europea, infatti, considera tale ipotesi come una forma di differimento a titolo eccezionale, **relativo a situazioni di carattere meramente "temporaneo"** che renderebbero contraria al senso di umanità la consegna immediata dell'interessato. Tale soluzione, dunque, risulterebbe **incongrua in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile** come quelle che vengono in rilievo nel giudizio *a quo*, rispetto alle quali un provvedimento di consegna preannunciato ma differito per una durata indefinita sarebbe privo di ogni effetto utile.

La Corte, inoltre, evidenzia come possibili limitazioni alla consegna possano derivare, non solo dalle ipotesi di cui agli artt. 18 e 18-*bis*, ma anche dagli artt. 1 e 2 della stessa l. n. 69 del 2005, che autorizzano l'autorità giudiziaria italiana a non disporre la consegna anche quando essa può comunque esporre l'interessato al rischio di violazioni di un suo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana o dal diritto dell'Unione europea. Il campo d'applicazione di tali disposizioni è stato recentemente ristretto dal legislatore italiano che, a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 10 del 2021, ha stabilito che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione; mentre in precedenza, con una formulazione più ampia, si faceva riferimento all'intera gamma dei principi e delle regole costituzionali. Tuttavia, a prescindere da tale modifica legislativa, la Corte costituzionale osserva come – secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea – sia **«precluso agli Stati membri condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione»** (par. 7.3. del *Cons. dir.*). Di conseguenza, **sarebbe manifestamente in contrasto con tale principio un'interpretazione del diritto nazionale che consentisse all'autorità giudiziaria di rifiutare la consegna al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge adottata per dare attuazione alle previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI**, soprattutto ove si consideri che solo alla Corte costituzionale è riservata la verifica della compatibilità del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale attuativo, con i principi supremi e i diritti inviolabili.

Allo stesso tempo, però, si osserva come **lo stesso diritto dell'Unione non potrebbe consentire che l'esecuzione di un MAE determini una violazione dei diritti fondamentali dell'interessato**, specie qualora, come nel caso di specie, essi siano espressamente riconosciuti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal TUE. A ciò si aggiunge che, sebbene la Corte di giustizia sia più volte intervenuta per definire, in via interpretativa, procedure per conciliare l'attività delle autorità giudiziarie dello Stato di emissione del MAE con il rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato, lo ha fatto generalmente per far fronte a carenze sistemiche e generalizzate dello Stato membro, o comunque relative a determinati gruppi di persone o interi centri di detenzione. Diversa, invece, sarebbe l'ipotesi in cui la singola persona richiesta rischierebbe di subire un aggravamento del proprio stato di salute laddove lo Stato di emissione dovesse disporre la custodia in carcere.

Per tali ragioni, secondo i giudici costituzionali, le esigenze di uniformità ed effettività nell'applicazione del MAE nello spazio giuridico dell'UE **impongono «che la risposta a tale quesito sia riservata**

alla Corte di giustizia, nella sua funzione di interprete eminente del diritto dell'Unione» (par. 8.2 del *Cons. dir.*).

La Corte costituzionale tenta comunque di individuare alcune argomentazioni a sostegno di una possibile soluzione che sia in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, con spirito di costruttiva e leale collaborazione tra le diverse giurisdizioni. A tal riguardo, i giudici costituzionali osservano come sia opportuno **effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto alla salute e l'interesse a perseguire i sospetti autori di reato e – se giudicati colpevoli – ad assicurare nei loro confronti l'esecuzione della pena.** Secondo la Corte, dunque, sarebbe opportuno garantire una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quello dell'esecuzione, in modo da consentire di individuare soluzioni che, nel caso concreto, consentano di sottoporre a processo l'interessato nello Stato di emissione (garantendogli la pienezza dei propri diritti di difesa) e, al contempo, evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute. **Solo qualora, all'esito di tale interlocuzione, non dovessero rinvenirsi soluzioni idonee, dovrebbe essere consentito all'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare la consegna.**

Ciò premesso, dunque, la Corte costituzionale decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il quesito «se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole».

Andrea Giubilei